



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO FORNITORI DA UTILIZZARE
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
A PROCEDURA NEGOZIATA O IN ECONOMIA**

Indice

- Art. 1 Istituzione dell'Albo
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Preventiva pubblicazione
- Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi
- Art. 6 Cancellazione dall'Albo
- Art. 7 Procedura per la cancellazione
- Art. 8 Affidamento con il criterio della rotazione
- Art. 9 Norma transitoria
- Art. 10 Trattamento dei dati personali



Art. 1 - Istituzione dell'Albo

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, a procedura negoziata ovvero in economia.
2. Le ditte sono classificate nell'Albo per categorie. Quelle relative ai lavori corrispondono all'elenco di cui all'allegato A del DPR 207/2010, secondo le classifiche di cui all'art. 61 del medesimo decreto. Quelle relative a forniture e servizi, corrispondono a quelle previste nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.
3. Sono iscritte nel suddetto Albo, a giudizio insindacabile del Centro Servizi, quelle imprese/ditte che, per livello di attrezzature, numero di dipendenti, potenzialità tecnica – economica - organizzativa e qualità dei beni e dei servizi prodotti, possono soddisfare con continuità le varie esigenze del Centro.
4. L'Albo ha carattere aperto, ovvero le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. L'Albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata oppure in economia mediante cottimo fiduciario.
2. L'inclusione della ditta nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed il Centro Servizi non è in alcun modo vincolato nei confronti delle ditte iscritte.

Art. 3 - Pubblicazione

1. L'elenco dei fornitori è pubblicato all'Albo on line dell'Ente e la pubblicazione dello stesso verrà aggiornata mensilmente.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori dell'Ente le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificato della Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
- b) iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della



legge 381/91, se cooperativa sociale;

c) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006

d) posizione di regolarità contributiva (DURC)

e) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Ente;

f) inesistenza di cause interdittive previste dalla legge.

g) applicazione piena ed integrale ai propri addetti della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

h) assenza di gravi inadempienze in materia di sicurezza, a seguito di sentenze passate in giudicato.

Al fine di essere invitati a procedure relative all'affidamento di lavori è altresì richiesto:

1) se non in possesso di SOA, per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

2) per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

L'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare al Centro Servizi qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati.

L'Ente si riserva di richiedere alle imprese iscritte nell'elenco, invitate a presentare offerte, il possesso di requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006

Art. 5 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi

1. Le domande, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante secondo il fac-simile predisposto, tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Albo sono inoltrate, unitamente all'autodichiarazione di cui al precedente articolo 4, al protocollo dell'Ente entro il termine indicato nell'avviso stesso, a mano, per raccomandata A.R. o P.E.C.
2. L'Ente provvede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e comunica alle imprese richiedenti, anche dopo aver richiesto eventuali chiarimenti, il solo rigetto della domanda, evidenziando i motivi che ostano all'accoglimento.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche e per diversi importi.
4. Non appena la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, le ditte richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, vengono iscritte all'Albo.



Art. 6 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. E' altresì facoltà dell'Ente di disporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;
 - qualora si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - invitate, non abbiano partecipato per tre volte consecutive alle gare/ricieste di preventivi;
 - qualora abbiano in corso contenziosi con il Centro Servizi derivanti da contratti conclusi con il medesimo.
 - quando, nella valutazione prevista dal Sistema Gestione Qualità, non abbiano raggiunto il punteggio di 65/100.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 7 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Direttore dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo fax o P.E.C., dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni.
2. Trascorso tale termine, il Direttore si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.
3. La decisione del Direttore deve essere resa nota alla ditta interessata a mezzo fax o P.E.C.

Art. 8 – Affidamento con il criterio della rotazione

1. Per l'affidamento, il responsabile del procedimento individua l'impresa da interpellare rispettando i principi di non discriminazione e di rotazione, inteso quest'ultimo nel senso che, salvo espressa motivazione in merito, non potranno essere invitate imprese/ditte che nei sei mesi precedenti siano risultate affidatarie di procedure negoziate o cottimi o comunque abbiano concluso i lavori assegnati da almeno sei mesi.
2. Nel caso in cui per determinate lavorazioni, forniture o servizi non vi siano un numero sufficiente di imprese, l'Ente può integrare con altre ditte non iscritte.



3. L'Ente, per la partecipazione alle procedure di cui al presente regolamento può rivolgersi anche ad imprese non iscritte all'Albo, previa adeguata motivazione.
4. Non saranno comunque inviate le ditte per le quali sia in corso la procedura di cancellazione dall'Albo.

Art. 9) – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali riguardanti le persone giuridiche che richiedono l'iscrizione all'Albo e riguardanti il legale rappresentante (es.: cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte della Centro Servizi alla Persona MORELLI BUGNA, secondo le seguenti modalità:

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare per gli adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso;

b) la natura del conferimento di dati è obbligatoria;

c) conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva ad effettuare l'ammissione del/la concorrente al concorso;

d) i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all'interno dell'ente tra gli incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del punteggio attribuito ai titoli ed alle prove d'esame, la pubblicazione dell'elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di merito, la trasmissione agli aventi diritto all'accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90;

e) Il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 D.Lgs. 30.06.2003 n° 196. Per l'esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente;

f) il titolare del trattamento dati è il CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA, con sede in Villafranca di Verona (VR) Via Rinaldo n° 16 - tel. 045 6331500.

g) il rappresentante legale dell'Istituzione è il Presidente pro-tempore.

h) il responsabile del trattamento dati è il Dott. Carlo Gaiardoni.